

T.A.R. Lazio – Sezione III quater

Istanza cautelare collegiale e monocratica ex artt. 55 e 56 c.p.a. nel ricorso n.

13367/2022, integrato dai successivi motivi aggiunti, promosso da

Euroclone S.p.A. (C.F. 08126390155), con gli Avv.ti Maria Beatrice Zammit, Maria Dominique Feola e Mariapaola Locco;

contro

MINISTERO DELLA SALUTE, in persona del Ministro p.t.;

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro p.t.;

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, in persona del Presidente del Consiglio p.t.;

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO, in persona del Presidente p.t.;

CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME, in persona del Presidente p.t.;

REGIONE ABRUZZO, in persona del Presidente della Giunta regionale p.t.;

REGIONE BASILICATA, in persona del Presidente della Giunta regionale p.t.;

REGIONE CALABRIA, in persona del Presidente della Giunta regionale p.t.;

REGIONE CAMPANIA, in persona del Presidente della Giunta regionale p.t.;

REGIONE EMILIA - ROMAGNA, in persona del Presidente della Giunta regionale p.t.;

REGIONE LAZIO, in persona del Presidente della Giunta regionale p.t.;

REGIONE LIGURIA, in persona del Presidente della Giunta regionale p.t.;

REGIONE LOMBARDIA, in persona del Presidente della Giunta regionale p.t.;

REGIONE MARCHE, in persona del Presidente della Giunta regionale p.t.;

REGIONE MOLISE, in persona del Presidente della Giunta regionale p.t.;

REGIONE PIEMONTE, in persona del Presidente della Giunta regionale p.t.;

REGIONE PUGLIA, in persona del Presidente della Giunta regionale p.t.;

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA, in persona del Presidente della Giunta regionale p.t.;

REGIONE SICILIANA, in persona del Presidente della Giunta regionale p.t.;

ASSESSORATO ALLA SALUTE DELLA REGIONE SICILIANA, in persona

dell'Assessore p.t.;

REGIONE TOSCANA, in persona del Presidente della Giunta regionale p.t.;

REGIONE UMBRIA, in persona del Presidente della Giunta regionale p.t.;

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA, in persona del Presidente della Giunta regionale p.t.;

REGIONE VENETO, in persona del Presidente della Giunta regionale p.t.;

REGIONE AUTONOMA TRENTO-ALTO ADIGE/SUDTIROL, in persona del Presidente della Giunta regionale p.t.;

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO, in persona del Presidente della Giunta provinciale p.t.;

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO - ALTO ADIGE, in persona del Presidente della Giunta provinciale p.t.;

nonché contro tutti gli Enti del Servizio Sanitario Regionale e Provinciale specificamente indicati nei distinti atti di motivi aggiunti depositati in giudizio,

e nei confronti di

DIMAR S.R.L., in persona del legale rappresentante p.t.;

per l'annullamento

(i) del Decreto del Ministero della Salute, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, emanato il 6 luglio 2022, pubblicato in GURI il 15 settembre 2022, avente per oggetto "*Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018*" (**doc 2 fascicolo ricorso introduttivo**);

(ii) del Decreto del Ministro della Salute emanato il 6 ottobre 2022, pubblicato in GURI il 26 ottobre 2022, avente per oggetto "*Adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018*" (**doc 3 fascicolo ricorso introduttivo**);

(iii) della circolare del Ministero della salute del 29 luglio 2019 prot. n. 22413, che ha previsto una ricognizione da parte degli enti del SSN della ripartizione del fatturato relativo ai dispositivi medici tra i singoli fornitori debitamente riconciliato con i valori contabilizzati nel modello CE di ciascun anno 2015-2018 (**doc 4 fascicolo ricorso introduttivo**);

(iv) dell'Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano

sulla proposta del Ministero della salute di attuazione dell'art. 9-ter del d.l. 19 giugno 2015, n. 78, che individua i criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l'acquisto di dispositivi medici e le modalità procedurali di individuazione del superamento dei tetti di spesa regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 (**doc 5 fascicolo ricorso introduttivo**);

nonché per l'annullamento

dei provvedimenti regionali e provinciali aventi per oggetto le richieste di pagamento delle somme pretese a titolo di payback, e precisamente:

(v) del Decreto della **Regione Toscana** - Direzione Sanità, Welfare e Coesione Sociale n. 24681 del 14 dicembre 2022, pubblicato in pari data, avente ad oggetto "*Approvazione degli elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggette al ripiano per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, ai sensi dell'art. 9 ter, co. 9 bis del DL 78/2015*" e degli allegati che riportano gli importi asseritamente dovuti dalla ricorrente ad enti e aziende del Servizio sanitario regionale ai fini del ripiano di che trattasi per una somma complessiva di € 224.217,70 (*duecentoventiquattromiladuecentodiciasette/70*);

(vi) della Determinazione dirigenziale della **Regione Emilia Romagna** n. 24300 del 12 dicembre 2022 "*Individuazione delle aziende fornitrici di dispositivi medici e delle relative quote di ripiano dovute dalle medesime alla Regione Emilia-Romagna per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 ai sensi del comma 9-bis dell'art. 9-ter del Decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 agosto 2015, n. 125*", avente per oggetto "*Pay-back dispositivi medici –anni 2015-2018*" e dell'allegato 1 che riporta gli importi asseritamente dovuti dalla ricorrente ad enti e aziende del Servizio sanitario regionale ai fini del ripiano di che trattasi per una somma complessiva di € 179.031,54 (*centosettantanovemilazerotrentuno/54 euro*);

(vii) della Determina della **Regione Piemonte** - Assessorato Sanità e Welfare n. 2426 del 14 dicembre 2022, recante, all'allegato 1, gli importi asseritamente dovuti dalla ricorrente alla Regione ai fini del ripiano per gli anni 2015-2018 per una somma complessiva di € 157.238,78 (*centocinquantasettemiladuecentotrentotto/78 euro*), impugnativa integrata con **II Motivi** aggiunti presentati il 20.02.2023;

(viii) della Determina della **Regione Autonoma della Sardegna** –Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale – Direzione Generale della Sanità n. 1356 del 28 novembre 2022, recante, all'Allegato A, gli importi asseritamente dovuti dalla ricorrente ad enti e aziende del Servizio sanitario regionale ai fini del ripiano per gli anni 2015, 2016, 2017 e

2018, per una somma complessiva di € 82.569,87(*ottantadue milacinquecentosessantanove/87*);

(ix) del Decreto DG Direzione Centrale Salute, Politiche Sociali e Disabilità n. 29985/GRFVG assunto in data 14/12/2022 **dalla Regione Friuli Venezia Giulia**, portante, all'Allegato A, gli importi asseritamente dovuti dalla ricorrente ad enti e aziende del Servizio sanitario regionale ai fini del ripiano per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, per una somma complessiva di € 203.265,12 (*duecentotremiladuecentosessantacinque/12 euro*);

(x) della Determinazione n. Dpf/121 assunta dalla **Regione Abruzzo** il 13/12/2022, pubblicata in pari data, avente ad oggetto: "*D.M. 6 Luglio 2022. Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018*" e recante, all'Allegato A, gli importi asseritamente dovuti dalla ricorrente alla Regione ai fini del ripiano per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, per una somma complessiva di € 27.500,13 (*ventisette milacinquecento/13*);

(xi) della Determinazione dirigenziale della **Regione Umbria** – Giunta Regionale – Direzione Regionale Salute e Welfare n. 13106 del 14 dicembre 2022, pubblicata il 16 dicembre 2022, avente per oggetto "*Articolo 9 ter del D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n. 125 e s.m.i.. Attribuzione degli oneri di riparto del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, certificato ai sensi del comma 8 dell'art. 9 ter D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n.125 e s.m.i., dal D.M. del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6 luglio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 settembre 2022, serie generale n. 216*", recante, all'Allegato 1, gli importi asseritamente dovuti dalla ricorrente ad enti e aziende del Servizio sanitario regionale ai fini del ripiano per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, per una somma complessiva di € 48.132,88 (*quarantottomilacentotrentadue/88*);

(xii) del Decreto del Direttore del Dipartimento alla Salute, Banda larga e Cooperative della **Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige** n. 24408/2022 del 13.12.2022, portante "*Fatturato e relativo importo del payback per dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 ai sensi del Decreto del Ministero della Salute 6 ottobre 2022*" e dell'Allegato A ad esso accluso da cui risulta, a carico della ricorrente, l'importo da essa asseritamente dovuto pari a complessivi € 26.041,71 (*ventiseimilazeroquarantuno/71*);

(xiii) della Determinazione Dirigenziale del Direttore del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale della **Regione Puglia** n. 10 del 12 dicembre 2022 e dei relativi allegati, recante ad oggetto: “*Articolo 9 ter del D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n. 125 e s.m.i. Attribuzione degli oneri di riparto del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, certificato ai sensi del comma 8 dell’art. 9 ter D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n.125 e s.m.i., dal D.M. del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze del 6 luglio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 settembre 2022, serie generale n. 216*”, portante all’allegato A gli importi complessivamente dovuti dalla ricorrente per un totale di € 154.040,52 (centocinquantaquattromilazeroquaranta/52);

(xiv) del decreto n. 7967-2022 assunto dal Direttore generale del Dipartimento Salute e Servizi Sociali della **Regione Liguria** in data 14 dicembre 2022, recante ad oggetto: “*ripiano per il superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici per agli anni 2015,2016,2017,2018. Individuazione delle aziende fornitrici e dei relativi importi di ripiano*”, portante, all’allegato 1, gli importi asseritamente dovuti dalla ricorrente per un totale di € 117.063,09 (centodiciasettemilazerosessantatre/09);

(xv) del Decreto del Direttore del Dipartimento Salute della **Regione Marche** n. 52 del 14.12.2022, avente ad oggetto “*Articolo 9 ter del D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall’art.1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n. 125 e s.m.i. Attribuzione degli oneri di riparto del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, certificato ai sensi del comma 8 dell’art. 9 ter D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n.125 e s.m.i., dal D.M. del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze del 6 luglio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 settembre 2022, serie generale n. 216*”, unitamente al Documento istruttorio e all’allegato A ad esso acclusi da cui risulta a carico della ricorrente la somma complessiva di € 69.901,72 (sessantanovemilanovecentouno/72);

(xvi) del Decreto dell'Assessore della Salute della **Regione Siciliana** n. 1247 del 13.12.2022, avente per oggetto “*Individuazione quota payback dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018*” (doc 2) e degli Allegati A, B, C e D ad esso acclusi (doc 3), dai quali

risultano gli importi asseritamente dovuti dalla ricorrente alla Regione ai fini del ripiano per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, per una somma complessiva di € 13.346 (*tredicimilatrecentoquarantasei*);

(**xvii**) della Determinazione dirigenziale della **Provincia Autonoma di Trento**-Dipartimento Salute e Politiche Sociali n. 2022- D337-00238 00238 assunta in data 14 dicembre 2022 pubblicata in pari data, avente ad oggetto: “*Definizione dell'elenco delle aziende fornitrici di dispositivi medici e attribuzione degli importi da queste dovuti per il ripiano del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici della Provincia autonoma di Trento per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, ai sensi del comma 9 bis dell'articolo 9 ter del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, e successivamente modificato al comma 8 dall'articolo 1, comma 557, della legge 30 dicembre 2018, n. 145*”, e recante, all’Allegato A, gli importi asseritamente dovuti dalla ricorrente ai fini del ripiano per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, per una somma complessiva di € 3.332,66 (*tremilatrecentotrentadue/66*), da versare all’Azienda provinciale per i servizi sanitari della Provincia di Trento;

(**xviii**) del Decreto della **Regione Veneto** – Giunta Regionale - Area Sanità e Sociale n. 172 del 13 dicembre 2022, pubblicato il successivo 14 dicembre 2022, avente ad oggetto: “*Articolo 9-ter, comma 9-bis, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125. Ripartizione tra le aziende fornitrici di dispositivi medici degli oneri di ripiano derivanti dal superamento del tetto di spesa per dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018, certificato dal Decreto del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle finanze del 6 luglio 2022 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 settembre 2022, serie generale n. 216. Decreto del Ministero della Salute 6 ottobre 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 ottobre 2022, n. 251. Definizione dell'elenco delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggette a ripiano e dei relativi importi*” e recante, all’Allegato A, gli importi asseritamente dovuti dalla ricorrente ai fini del ripiano per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, per una somma complessiva di € 46.074,42 (*quarantaseimilazero settantaquattro/42*);

(**xix**) del Decreto n. 40 del 15/12/2022 della Direzione generale per la salute, Commissario ad Acta (per l'attuazione del Piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario Deliberazione del Consiglio dei ministri in data 05.08.2021) della **Regione Molise** avente ad oggetto “*RIPIANO DISPOSITIVI MEDICI ANNI 2015 – 2018, IN ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 9 TER DEL*

DL 19 GIUGNO 2015, N. 78, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 6 AGOSTO 2015, N. 125, COME MODIFICATO AL COMMA 8 DALL'ARTICOLO 1, COMMA 557, DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2018, N. 145. PROVVEDIMENTI” e del “*documento istruttorio*” ad esso accluso, con i relativi allegati, da cui risulta, a carico della ricorrente, l’importo da essa asseritamente dovuto pari a € 2.000 (*duemila*);

(**xx**) della Determinazione Dirigenziale del Direttore del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale della **Regione Puglia** n. 1 dell'8 febbraio 2023 e dei relativi allegati, recante ad oggetto: “*Articolo 9 ter del D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n. 125 e s.m.i.. Attribuzione degli oneri di riparto del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, certificato ai sensi del comma 8 dell'art. 9 ter D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n.125 e s.m.i., dal D.M. del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6 luglio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 settembre 2022, serie generale n. 216. Presa d'atto degli aggiornamenti aziendali e ricalcolo degli oneri di riparto*”, assunta in sostituzione della determina n. 10/2022 impugnata con i primi motivi aggiunti, portante all’allegato A, gli importi ricalcolati e asseritamente dovuti dalla ricorrente per un totale di € 154.314,06 (*centocinquantaquattromilatrecentoquattordici/06*);

e di tutti gli ulteriori atti e provvedimenti degli Enti del Servizio Sanitario Regionale specificamente indicati nei diversi ricorsi per motivi aggiunti depositati, eventualmente previo rinvio alla Corte Costituzionale delle questioni di legittimità costituzionale di cui ai motivi illustrati nella SEZIONE B del ricorso introduttivo, e/o previa disapplicazione delle disposizioni nazionali ivi denunciate per contrasto con il diritto comunitario e/o previa sospensione del giudizio e remissione alla CGUE della questione pregiudiziale relativa alla compatibilità delle suddette disposizioni con gli artt. 3, 10 e 81 TFUE.

*** **

In premessa

La ricorrente Euroclone S.p.A. (di seguito, “**SOCIETÀ**”) è una società di medie dimensioni impegnata nella produzione, ricerca e sviluppo nonché nella commercializzazione di dispositivi medici (“**DM**”) per il settore biomedico, dei c.d. diagnostici ed anche di strumentazione scientifica ed apparecchiature varie destinate alla ricerca scientifica

biomedica, sia di laboratorio che ospedaliera.

Solo una piccola parte (stimabile nel 6,7%) delle forniture effettuate da Euroclone riguarda prodotti effettivamente classificabili come dispositivi medici (di seguito, “DM”), essendo la più parte delle forniture relative a reagenti e materiali di laboratorio.

L’attività di commercializzazione riguarda l’intero territorio nazionale, benché sia poi in Lombardia, Emilia-Romagna e Liguria che si concentra la maggior parte del fatturato della Società.

In questa veste, essa rientra tra i soggetti (i.e. “*aziende fornitrici dei dispositivi medici*”) destinatari della misura del cd. *payback* sui DM, di cui il Decreto Ministeriale 6 luglio 2022, impugnato con il ricorso introduttivo, costituisce il primo provvedimento attuativo.

Successivamente alla notifica del ricorso, in applicazione di quanto disposto dall’art., 9 *ter*, comma 9 *bis*, primo periodo, d.l. n. 78 del 2015, le Regioni e le Province autonome hanno dato concreta e definitiva applicazione all’istituto in questione, adottando i provvedimenti contenenti “*l’elenco delle aziende fornitrici soggette al ripiano*” e le quote di ripiano poste a loro carico.

Tali provvedimenti – che pongono a carico della ricorrente, complessivamente, circa 1.3 milioni di euro – sono stati da essa impugnati con separati ricorsi per motivi aggiunti, con cui la Società ha dedotto sia l’illegittimità derivata dagli atti gravati con il ricorso introduttivo, sia l’illegittimità per vizi propri.

2. A valle delle modifiche normative intervenute nelle more del giudizio, la misura del *payback* non ha subito sostanziali correttivi, salvo che - per le annualità 2015-2018 - la previsione della possibilità per gli operatori del settore di accedere ad un pagamento ridotto, ma solo a fronte dell’abbandono dei contenziosi pendenti.

Tuttavia, l’odierno giudizio – a cui si dovrebbe rinunciare per accedere al beneficio del pagamento ridotto – non si limita a contestare la legittimità del DM e dei provvedimenti regionali ad esso conseguenti, ma verte sulla incostituzionalità del sistema del *payback* siccome normativamente delineato (di cui i provvedimenti gravati costituiscono la prima applicazione) per la ritenuta radicale incompatibilità di tale meccanismo con precetti fondamentali della nostra Carta Costituzionale, oltre che per violazione dei principi eurounitari.

L’accesso alla misura ridotta di pagamento ha, quindi, una contropartita assolutamente sbilanciata e rappresenta, pertanto, una opzione che la ricorrente reputa impraticabile.

3. In questo quadro, l'imminente scadenza del termine per effettuare i pagamenti (ad oggi fissata al 31 luglio 2023) e la paventata attivazione del meccanismo della compensazione previsto dalla legge e recepito nei provvedimenti regionali gravati costringono la ricorrente a riattivare la tutela cautelare - a cui essa aveva espressamente rinunciato in considerazione del differimento del termine e nelle more delle preannunciate modifiche che si attendeva correggessero le storture del sistema - per le ragioni che di seguito si illustrano.

Sulla richiesta cautelare ex art. 55 c.p.a.

In relazione al *fumus*, si rinvia alle considerazioni svolte nel ricorso introduttivo e nei successivi motivi aggiunti, segnalando che le molteplici e complesse questioni di diritto sollevate - anche sulla incostituzionalità della misura - e la perdurante impossibilità di ricostruire con la dovuta certezza i conteggi operati dalle Regioni rappresentano, ad avviso della Scrivente difesa, ragioni sufficienti per concedere la sospensione dell'efficacia interinale delle richieste regionali e delle paventate compensazioni.

Quanto ai conteggi operati dalle amministrazioni regionali, preme ribadire quanto già denunciato negli atti notificati: essi partono da dati di fatturato non coincidenti con quelli in possesso della Società e pervengono a richieste di pagamento che non consentono di capire, tra l'altro, se siano state valorizzate ai fini del payback le sole fatture di Euroclone che concernono D.M. o, indifferentemente, tutte le fatture emesse dalla Società; se siano stati operati i necessari scorpori della componente servizi dai beni e, in generale, come si sia pervenuti alla definizione di importi tanto consistenti, in misura del tutto inattesa per la ricorrente.

Sul *periculum*, si è già detto come la cifra complessivamente pretesa a titolo di payback si attesti su **1.3 milioni** di euro, una somma assai rilevante per la ricorrente dato che essa rappresenta il 34 % del fatturato prodotto per l'area "payback", incide enormemente su questo segmento della produzione della Società e sugli utili registrati nel corso dell'esercizio chiuso al 2022.

Questi ultimi rimarrebbero del tutto elisi in relazione alle forniture di DM effettuate a favore degli Enti sanitari e ciò porrebbe a serio rischio l'operatività di Euroclone nel settore di che trattasi, con conseguente irreparabile pregiudizio anche per il sistema assistenziale pubblico.

L'esborso, peraltro in un'unica soluzione e con possibilità per le Regioni di procedere alla pure contestata compensazione con i crediti maturati per gli appalti di fornitura in essere (art. 9 ter co. 9 bis D.L. cit.), rischia di compromettere gravemente l'equilibrio economico

finanziario della Società, tenuto peraltro conto che, ad oggi Euroclone, vanta complessivamente un credito di E. 871.126 nei confronti delle Regioni per forniture di DM.

Inoltre, non può trascurarsi che Euroclone ha acquisito le commesse in gare pubbliche e ha già assicurato un forte sconto sui propri prodotti agli enti del Servizio Sanitario regionale, praticando, nel confronto concorrenziale, il miglior prezzo possibile. Abbattere ulteriormente, e con queste modalità, quel prezzo, significa togliere all'imprenditore il ragionevole margine di utile che deve comunque sussistere (Corte Cost., 7 luglio 2006, n.279; sul punto V. anche Cons. Stato sent. n. 10248/2022), essendo altrimenti - come già detto - a rischio la stessa operatività delle imprese del settore e, di riflesso, la tenuta del sistema assistenziale pubblico. Risulta, infatti, prevedibile che a fronte di un prelievo forzoso di tale entità che sbilancia così fortemente l'equilibrio della Società essa si vedrà costretta a (ri)orientare la propria attività verso altri settori e/o tipologia di clientela.

A fronte di tale danno, appare recessiva la posizione dei soggetti pubblici che dovrebbero rappresentare i destinatari finali dei singoli pagamenti: è ad essi, del resto, che va ascritta la responsabilità dello sfioramento del tetto di spesa, dato che - come ampiamente argomentato nella parte in diritto del ricorso e dei M.A. successivamente notificati- sono i titolari della domanda di DM e gli unici in grado di controllarne l'andamento.

Sempre nell'ottica del necessario bilanciamento delle contrapposte posizioni, non appare trascurabile la circostanza che la ricorrente è soggetto solvibile e, in caso della non creduta conferma della legittimità dei provvedimenti impugnati, si tratterebbe di differire solo nel tempo l'esazione degli importi richiesti. Di contro, molto più complessa sarebbe l'attività di recupero, da parte della SOCIETÀ se le somme pretese non risultassero dovute (in tutto o in parte) nei termini pretesi, tanto più a fronte della compensazione paventata.

Infine, sia consentito rammentare come in giudizi aventi il medesimo oggetto, Codesto Ecc.mo TAR abbia già ritenuto di concedere la misura cautelare *“Considerato, quanto al dedotto periculum, che, da un lato, l'approssimarsi della predetta data rende concreto, per la parte ricorrente, il rischio effettivo che le amministrazioni regionali operino direttamente la compensazione prevista dall'art. 9 ter, comma 9 bis, del D.L. n. 78/2015 e richiamata nella normativa di riferimento e avuto riguardo, dall'altro, all'asserita incidenza del pagamento delle somme di cui trattasi o della predetta compensazione sugli equilibri finanziari della ricorrente”*, rilevando, altresì, che *“si tratta di somme relative al quadriennio 2015-2018, richieste per la prima volta alla fine dell'anno 2022”* e che *“è, comunque, intendimento della*

sezione di deliberare nel merito le questioni di cui trattasi all'udienza "pilota" del 24.10.2023 e, pertanto, il contenzioso verrà affrontato, ai fini della sua definizione, in tempi brevi, tenuto conto sia dei carichi di lavoro della sezione sia della definizione della disciplina della materia intervenuta solo recentemente” (cfr. ex multis Tar Lazio, Roma, Sez. III- quater, 12 luglio 2023 n. 3639). Si confida, pertanto, in una pronuncia in senso analogo.

Istanza cautelare ex art. 56 c.p.a.

Ad avviso della Scrivente difesa, nel caso di specie sussistono, altresì, ragioni di **estrema gravità ed urgenza** tali da non consentire neppure la dilazione della trattazione della domanda di sospensione dei provvedimenti impugnati fino alla data della prossima Camera di Consiglio.

Ed invero, poiché il termine di pagamento delle quote di ripiano risulta, ad oggi, definitivamente fissato al 31 luglio 2023 e la prima Camera di Consiglio utile, compatibilmente con i ruoli già fissati, è quella dell'11 settembre 2023, la Società si troverebbe esposta, già a decorrere dal 1° agosto 2023, al rischio di subire la compensazione prevista dall'art. 9 *ter*, comma 9 *bis*, d.l. n. 78 del 2015.

Si ravvisa, quindi, la necessità che la S.V Ill.ma sospenda immediatamente gli atti gravati affinché la domanda cautelare formulata ex art. 55 c.p.a. venga discussa nella prima udienza in Camera di Consiglio senza che la compensazione sia già stata, nemmeno in parte, attuata.

Anche sotto questo profilo, si richiama l'orientamento già espresso dalla Sezione in fattispecie analoghe (da ultimo, decreto 13 luglio 2023 n. 3794), confidando in una pronuncia dello stesso tenore.

P.Q.M.

Si chiede che l'Ecc.mo Tar adito voglia:

- **in via di urgenza e monocratica ex art. 56 c.p.a.**, sospendere i provvedimenti impugnati e/o adottare qualsivoglia altra misura cautelare ritenuta idonea, nel tempo necessario alla discussione collegiale delle misure cautelari richieste;
- **in via cautelare e collegiale ex art. 55 c.p.a.**, accogliere la presente istanza e per l'effetto, sospendere i provvedimenti impugnati con il ricorso introduttivo e con i successivi motivi aggiunti e/o adottare qualsivoglia altra misura cautelare ritenuta idonea, tenendo altresì in considerazione la pure avanzata istanza di rimessione o rinvio degli atti alla Corte Costituzionale o alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, affinché queste ultime possano valutare compiutamente le violazioni tutte dedotte nel ricorso introduttivo del giudizio. Con

ogni conseguenziale pronuncia di legge e con vittoria di spese e di onorari anche della fase cautelare.

Roma-Milano 17 luglio 2023

Avv. M. Beatrice Zammit

Avv. Mariapaola Locco

Avv. M. Dominique Feola